



CITTÀ DI OMEGNA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

CORPO POLIZIA LOCALE

Via De Angeli, 109 CAP 28887 - OMEGNA (VB) - Telefono: 0323-868491

e-mail: pm@comune.omegna.vb.it - PEC: polizialocale.omegna@legalmail.it

Ordinanza n° 247

IL COMANDANTE

Vista l'istanza presentata in data 15.07.2024 - prot. n° 0020562 - dalla ditta Borgazzi Vittorio Srl, in istanza meglio identificata, con la quale richiede l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in vicolo Fantello, area retrostante al plesso scolastico e nel sottopasso ferroviario a partire dalle ore 08:00 del 18.07.2024 alle ore 17:30 del 27.07.2024, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e restauro del portale sud dell'area Forum;

A tutela della pubblica incolumità e per consentire l'effettuazione dei lavori narrati;

Visto l'art. 7 del Decreto lgs. n. 285/92;

Visto il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.";

Visto il D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo a schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di delimitazione del centro abitato, n. 401/93;

O R D I N A

A far data dalle ore 08:00 del 18.07.2024 alle ore 17:30 del 27.07.2024 l'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE** in vicolo Fantello, area retrostante al plesso scolastico e nel sottopasso ferroviario al fine di poter svolgere quanto in premessa indicato in condizione di sicurezza.

Il richiedente e/o la ditta esecutrice sono tenuti a:

- rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, durante l'intero corso dei lavori, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- completamento dei lavori di provvedere al ripristino in modo adeguato della sede stradale, se manomessa e/o imbrattata a seguito dei medesimi o della posa di idonea segnaletica stradale di pericolo e/o di limitazione, atta a segnalare in modo tempestivo ed inequivocabile, gli eventuali pericoli occorrenti alla circolazione veicolare e pedonale che dovessero presentarsi a causa degli interventi posti in essere e sino al perdurare degli stessi.
- esibire la presente autorizzazione su richiesta agli operatori addetti al controllo, che potranno, anche verbalmente, sospenderla per sopraggiunti motivi ed esigenze di viabilità e/o pubblica necessità;

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IL PRESENTE ATTO NON COSTITUISCE TITOLO ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEGLI UFFICI LAVORI PUBBLICI E/O ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Alla Polizia Locale spetterà, unitamente alle Forze di Polizia, farne osservare il dispositivo.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge n° 241/1990 si informa che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione delle Leggi n° 1034/1971 e n° 205/2000, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte oppure, in alternativa, presentando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto, da proporsi con le forme di cui al D.P.R. n° 1199/1974.

Omezza, 16 luglio 2024

IL COMANDANTE

dr. Andrea Possi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile immissione dati: Possi Andrea

Responsabile del procedimento / Organo competente all'adozione del provvedimento finale: dr. Andrea Possi